

Legge regionale 18 marzo 1991 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1** Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 46/1995
- 2** Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
- 3** Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001

CAPO I

Definizione degli interventi

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(3)(4)(5)

Note:

- 1** Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997
- 2** Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1993
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 8/1993
- 4** Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 46/1995
- 5** Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997

CAPO II

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 13 maggio 1975, n. 22 e 5 agosto 1966, n. 18

Art. 2

1. L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole << fondo di dotazione. >>:

<<Tale fondo sarà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia, riguardando:

a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;

b) interventi connessi a necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;

c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures, con imprese appartenenti a Paesi dell' Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;

d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE. Per porre in essere detti interventi la Friulia SpA provvede ad acquisire preliminarmente, per le imprese esistenti, la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine. I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo. Per tali operazioni la Friulia SpA osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2, lettera c), della legge medesima. >>.

2. Gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dell' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.

Art. 3

1. Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, dopo le parole << mediante partecipazioni >> sono aggiunte le parole << con obbligo di smobilizzo >>.

CAPO III

*Modifiche ed integrazionidella legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e
successivemodifiche ed integrazioni*

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001

2 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO IV

Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di impianti, macchine e attrezzature destinate all' automazione industriale

Art. 6

1. Il contributo di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del valore d' acquisto, entro il limite massimo di 500 milioni di lire, dell' impianto o dei macchinari o delle attrezzature destinati all' automazione industriale e può essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno, per ogni azienda beneficiaria.

(1)

2. Nell' ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.

3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, della presente legge.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 46/1995

2 Articolo abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 26/1997

CAPO V

Ulteriori interventi per la ricerca e sviluppo nel settore industriale

Art. 8

1.

(ABROGATO)

(2)

2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e dall' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

(1)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

2 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.

CAPO VI

Norme finali

Art. 9

(5)

1.

(ABROGATO)

(1)(7)

2.

(ABROGATO)

(2)(8)

3.

(ABROGATO)

(3)(9)

4.

(ABROGATO)

(4)(10)

5. Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione articolato sulla base delle modalità comunitarie di calcolo dell' aiuto.

(6)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

2 Comma 2 abrogato da art. 42, comma 3, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993

4 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1993

5 Articolo interpretato da art. 16, comma 1, L. R. 8/1993

6 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 16, comma 2, L. R. 8/1993

7 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995

8 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995

9 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995

10 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 46/1995

Art. 10

1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall' articolo 4, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il 1 aprile 1991.